



Comune di Campiglia Marittima

ORDINANZA del SINDACO

Numero **3** del 29/03/2018

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per la disciplina temporanea delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani nel Comune di Campiglia Marittima.

IL SINDACO

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. che disciplina il sistema di gestione dei rifiuti, imponendo ai Comuni, tra l'altro, il compito di stabilire le modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti medesimi, quelle di conferimento della raccolta differenziata e quelle di trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, allo scopo di garantire una corretta gestione delle diverse fasi del ciclo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento;

Atteso che la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale viene disciplinata per garantire la protezione e la conservazione dell'ambiente; a questo fine, l'Amministrazione Comunale adotta gli opportuni provvedimenti di disciplina del conferimento dei rifiuti, onde salvaguardare l'igiene e la sanità pubblica, tutelare il decoro, promuovere comportamenti corretti da parte dei cittadini nel conferimento dei rifiuti;

Evidenziato come nel Comune di Campiglia Marittima è stato istituito il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, il quale notoriamente impone l'adeguatezza del conferimento quale condizione necessaria ed imprescindibile per il successivo riutilizzo dei materiali scartati;

Attesi i numerosi episodi di errato conferimento dei rifiuti urbani negli appositi contenitori collocati in vari punti del territorio comunale, tali da determinare l'insorgenza di situazioni di potenziale pericolo per l'igiene e la salute pubblica, anche in previsione dell'approssimarsi della stagione estiva nella quale lo smaltimento dei rifiuti assume, per quantità dei materiali e per le condizioni climatico-ambientali nelle quali questo avviene, maggiori proporzioni rispetto ai restanti periodi dell'anno;

Evidenziato come il Comune di Campiglia Marittima non disponga attualmente di alcun provvedimento inerente le modalità di conferimento dei rifiuti, risultando quindi sprovvisto del principale strumento di disciplina della fase specifica e di maggior contrasto dei comportamenti scorretti; nelle more dell'adozione di un regolamento ad hoc si impone, pertanto, la necessità di fronteggiare le situazioni critiche sopra evidenziate, al fine di

conseguire il contenimento e l'eventuale repressione degli episodi scorretti avanti segnalati;

Rilevata l'urgenza di provvedere in proposito, anche per l'approssimarsi della stagione estiva nella quale il deposito dei rifiuti al di fuori degli appositi contenitori può generare situazioni di insalubrità e di potenziale pericolo per l'igiene e la salute pubblica;

Ritenuta pertanto la necessità di intervenire ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con misure mirate ad una maggiore prevenzione e repressione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'adozione di un idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto svolgimento ed utilizzo da parte dei cittadini e delle imprese della fase di conferimento dei rifiuti urbani, prevedendo anche il riscontro sanzionatorio per coloro i quali non osservano quanto disciplinato dal presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 – T.U. Enti Locali;

ORDINA

- 1. E' fatto obbligo** ai residenti, domiciliati e dimoranti nel territorio del Comune di Campiglia Marittima ed alle utenze non domestiche presenti nel medesimo territorio, di provvedere a differenziare la tipologia di rifiuto (indifferenziato, carta, vetro, etc.) prima del conferimento agli appositi contenitori dislocati entro e fuori i centri abitati;
- 2. Le attività produttive** presenti nel territorio, qualora producano una considerevole quantità di rifiuti in conseguenza delle proprie lavorazioni, debbono concordare con il soggetto gestore forme di raccolta privata dei rifiuti medesimi, senza cioè avvalersi dei contenitori destinati ad accogliere rifiuti domestici;
- 3. E' fatto assoluto divieto** di conferire rifiuti di qualsiasi tipologia e quantità al di fuori degli appositi contenitori; i responsabili, oltre alla sanzione amministrativa, saranno sottoposti all'obbligo di rimozione e di corretto smaltimento dei rifiuti abbandonati;
- 4. E' fatto obbligo** di conferire nei contenitori dislocati nel Comune di Campiglia Marittima solo i rifiuti prodotti nell'ambito del Comune stesso; qualora il rifiuto provenga da altro Comune, il conferente sarà sottoposto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza nonché all'obbligo di rimozione dei rifiuti conferiti.

Alla Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia ed agli organismi di controllo che verranno nominati con separati provvedimenti, è fatto obbligo di far rispettare la presente ordinanza e di punire nei modi di legge gli autori dei comportamenti non conformi a quanto prescritto.

DISPONE

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (PMR € 50,00) e con la sanzione accessoria della rimozione dei rifiuti e del ripristino dello stato dei luoghi, come previste nella presente ordinanza e nella legislazione vigente.

Rimane impregiudicata, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006; in particolare, se l'ipotesi di abbandono di rifiuti è ascrivibile a persona giuridica, il legale rappresentante sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
(Avv. Rossana Soffritti)

IL SINDACO
(Rossana Soffritti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Campiglia Marittima

Segreteria Generale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n° 94 del 09/07/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPORTI DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 29/03/2018 AD OGGETTO "ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA". APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DELLA L. 689/1981 E SS.MM.II.

Il giorno **09/07/2018** alle ore **17:30** nella sede comunale, si riunisce la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il **Sindaco** **Avv. Soffritti Rossana**

Sono intervenuti i Signori:

		Presente	Assente
Soffritti Rossana	Sindaco	*	-
Bertocchi Jacopo	Assessore	-	*
Bartalesi Vito	Assessore	*	-
Ferroni Viola	Assessore	*	-
Ticciati Alberta	Assessore	*	-

Assiste **Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con Ordinanza del Sindaco n. 3 del 29/03/2018, sono state adottate, nelle more dell'approvazione di un regolamento specifico, le modalità di conferimento dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Campiglia Marittima;

DATO ATTO che, come prescritto nella parte dispositiva della suddetta ordinanza, le violazioni alla medesima sono punite secondo il criterio generale dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e con la sanzione accessoria della rimozione dei rifiuti scorrettamente smaltiti nonché con il successivo ripristino dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO che, nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilabili, la graduazione sanzionatoria ha, come consente la norma, l'intento fondamentale di rendere evidenti i comportamenti che possono creare maggiori danni all'ambiente ed al decoro cittadino;

RILEVATO come la cifra posta, a titolo di estinzione dell'illecito, dal citato art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 e che ammonta ad € 50,00 quale pagamento in misura ridotta, ha un limitato effetto deflativo, soprattutto se rapportato al disvalore sociale del fatto ed ai costi che l'Amministrazione Comunale sopporta per la pulizia dell'area dai rifiuti irregolarmente smaltiti;

DATO ATTO che l'attuale sistema di smaltimento e raccolta dei rifiuti prevede anche servizi a domicilio per i rifiuti ingombranti oltre alla possibilità, offerta ai cittadini, di conferire i propri rifiuti al centro di raccolta posto in via Sardegna, in maniera completamente gratuita;

CONSIDERATO QUINDI che l'art. 16, comma 1, Legge 689/1981, pone limiti all'efficacia afflittiva delle sanzioni di cui all'art. 7bis in quanto prevede il pagamento della somma in misura ridotta "pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo...", rendendole scarsamente deterrenti, a fronte, invece, della rilevanza degli interessi che l'Ordinanza sindacale n. 3/2018 intende tutelare, soprattutto in ordine al decoro ed alla salvaguardia dell'ambiente da fattori potenzialmente inquinanti;

CONSIDERATO che il comma 2 dello stesso articolo 16 Legge 689/1981 dispone che per la violazione ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali, la Giunta, all'interno dei limiti edittali sopracitati, possa stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta;

RITENUTO necessario, ai fini di maggior efficacia delle sanzioni comminate a coloro che si rendano autori o responsabili solidali per gli episodi di corretto smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, determinare gli importi sanzionatori in misura ridotta in modo tale da mantenere la suddetta efficacia e deterrenza della sanzione, come determinata dall'Ordinanza sindacale n. 3/2018;

DATO ATTO inoltre che oltre a rendere più cogente la sanzione, la determinazione dell'importo effettivo, a seguito della modifica di seguito apportata, rende più facilmente comprensibile al trasgressore l'ammontare della sanzione

RITENUTA pertanto la propria competenza nella determinazione degli importi del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile.

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI DETERMINARE gli importi del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative per le violazioni dell'Ordinanza sindacale n. 3 del 29/03/2018 recante la disciplina temporanea del conferimento dei rifiuti urbani nel Comune di Campiglia Marittima, come di seguito riportato:

Omessa differenziazione della tipologia del rifiuto (indifferenziato, carta, vetro, etc.) prima del conferimento nei contenitori	PMR: € 100,00
Conferimento di qualsiasi genere e quantitativo di rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta	PMR: € 200,00 + rimozione dei rifiuti
Conferimento all'interno dei contenitori di raccolta dei rifiuti prodotti al di fuori del Comune di Campiglia Marittima	PMR: € 50,00
Rovistare nei contenitori dei rifiuti o asportarvi qualsiasi oggetto	PMR: € 50,00

Sono fatte salve le sanzioni amministrative o penali previste nella normativa vigente in materia.

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari.

DARE ATTO che il presente provvedimento ed i relativi pareri, redatti in formato digitale e firmati digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle vigenti normative, all'interno del "Sistema di Gestione Digitale dei Documenti" dell'ambiente Jente INFOR.

DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all'Albo Pretorio Telematico nonché sul sito web istituzionale.

Il presente atto, con successiva votazione, è reso **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'impellente necessità, anche in relazione ai numerosi episodi illeciti recentemente registrati, di dotare gli organi di controllo di strumenti di contrasto efficaci e concretamente deterrenti.

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SS_2018_218.rtf.pdf.p7m	PARERE	04/07/2018
(4E49993C9C7A711CB774F09F7C6E38DEECF8338ABEF0B552DC6439E29C8CBCA4)			
PREPARAZIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE	PARCON_SS_2018_218.rtf.pdf.p7m	PARERE	04/07/2018
(9976EEC8BA57272A3E9C867BCD8513DCB3404E018904BC001EEACCA41243714A)			

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

**il Sindaco Avv.
Soffritti Rossana**

IL SEGRETARIO GENERALE

**Il Segretario Dott.ssa Paradiso
Teresa Teodolinda**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.